

# Rapporto di maggioranza

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| numero   | data          | Dipartimento |
|          | 26 marzo 2002 | ISTITUZIONI  |
| Concerne |               |              |

## **della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 28 febbraio 2000 presentata nella forma ge- nerica da Stefano Malpangotti e Eros Pastore per l'introduzione di nor- me tendenti a fissare un limite massimo per le spese di campagne elet- torali e votazioni**

L'iniziativa parlamentare qui in esame, anche se non in maniera limpida e chiara come attestano le differenti enunciazioni del suo titolo e delle sue conclusioni, chiede l'introduzione di norme che limitino finanziamenti e spese in occasione delle campagne elettorali e delle votazioni popolari.

L'argomento non è nuovo per questo Parlamento che, come ricorda la stessa iniziativa, si è già pronunciato favorevolmente su una precedente proposta simile presentata dai deputati Menghetti e Merlini per il gruppo PLRT il 26 giugno 1995. Quell'atto parlamentare si concretizzò poi con l'adozione dell'art. 115 cpv. 2 LDP, norma annullata dal Tribunale federale con sentenza 1° luglio 1999 siccome lesiva dei principi della Costituzione federale.

Se i principi proposti dall'iniziativa in esame, segnatamente la trasparenza dei finanziamenti delle campagne elettorali e di votazione e l'equità delle "chances" attraverso norme che garantiscano una certa pari opportunità dei candidati, devono essere ritenuti condivisi da questo Parlamento, come attesta il voto positivo del 12 maggio 1997 sul rapporto 5 marzo 1997 sull'iniziativa generica Menghetti-Merlini approvato a larghissima maggioranza, diverso è il discorso sulle modalità concrete necessarie ed opportune per la sua attuazione.

L'annullamento della norma che concretizzava l'atto parlamentare appena menzionato ha rinviato l'oggetto al vaglio di questo Gran Consiglio (effetto cassatorio dell'accoglimento del ricorso di diritto pubblico dinanzi all'Alta Corte federale), che deve oggi preoccuparsi di trovare nuove modalità per dar seguito alla decisione di principio sopra menzionata.

In considerazione delle circostanze che hanno portato la Commissione a richinarsi sulla questione e vista la complessità e la delicatezza del problema, essa ha nominato una sottocommissione alla quale è stato dato il mandato di mettere a punto un progetto di riforma elaborato che concretizzi il principio propugnato dall'iniziativa in esame e dall'iniziativa Menghetti-Merlini del 1995.

La sottocommissione si è avvalsa della collaborazione del dott. Tiziano Balmelli, estensore tra l'altro del ricorso di diritto pubblico che ha portato all'annullamento dell'art. 115 cpv. 2 LDP, ed ha messo a punto un testo piuttosto complesso consegnato al plenum commissionale nelle scorse settimane.

Per entrare nel merito di questo progetto elaborato ed in mancanza di norme chiare sul seguito degli oggetti colpiti dall'effetto cassatorio delle decisioni del Tribunale federale, la Commissione ritiene necessario sciogliere preliminarmente un nodo procedurale. A parere dei sottoscritti, il plenum del Gran Consiglio, riconfermando i principi già adottati con il voto del 12 maggio 1997, dovrebbe incaricare formalmente la Commissione stessa di procedere all'esame di questo progetto elaborato in vista della stesura di un rapporto e della discussione plenaria di merito sullo stesso.

Per questi motivi con il presente rapporto essa propone:

- A. che l'iniziativa venga dichiarata evasa, siccome ripropone principi già adottati da questo Parlamento il 12 maggio 1997;
- B. che, in ossequio all'art. 51 cpv. 2 lett. a) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, venga incaricata la Commissione speciale Costituzione e diritti politici di approntare il progetto di testo elaborato.

Per la maggioranza della Commissione speciale:

Manuele Bertoli, relatore  
Bonoli - Canonica G. - Colombo -  
Ghisletta D. - Gianoni - Menghetti -  
Merlini - Morisoli - Pestoni